

Stefano Testa Bappenheim, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, «Università di Camerino. Scuola di Giurisprudenza, 61» (Napoli, Editoriale Scientifica, 2019) pp. 1-948.

Nell'ampio studio condotto nel volume si affronta una problematica trasversale a tutto il mondo occidentale attraverso un'analisi degli orientamenti legislativi, giurisprudenziali e dottrinali relativi, in particolare, a quei Paesi in cui il tema ha dato luogo a controversie pervenute in sede giudiziaria, riflettendo un attrito di carattere generale tra laicità, latamente intesa, e presenza pubblica religiosa.

L'Autore tiene a sottolineare come la circostanza che la presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico abbia fatto nascere controversie giudiziarie giunte sin davanti alle varie Corti Supreme in tutte le cornici costituzionali di riferimento ed in tutte le epoche, dalla fine dell'800 (in Brasile) ad oggi (v. talune recentissime vicende negli Stati Uniti), dimostri come l'oggetto del contendere non sia una problematica di nicchia per seguaci di Feuerbach o di De Maistre, bensì abbia un forte impatto concreto sulla vita delle varie comunità, posto che il simbolo religioso, quale segno distintivo di fede, può fungere da simbolo sia di integrazione, come pure d'esclusione.

Lo studio evidenzia peraltro che, seppure la maggior parte delle controversie abbia riguardato simboli cristiani, anche i simboli di altre confessioni religiose abbiano dato luogo a dispute dinanzi alle giurisdizioni di vari Stati, come è avvenuto ad es. per gli eruvim ebraici, il kirpan sikh, o il velo islamico.

Il quesito sull'ammissibilità dell'utilizzo di un simbolo religioso nello spazio pubblico ha ricevuto molteplici e variegate risposte da parte delle diverse Corti adite in proposito, risposte che il volume raccoglie ed illustra, constatando che nei casi in cui le Corti hanno negato quest'ammissibilità (dal BVerfG nel 1995, alla CEDU con la sentenza Lautsi del 2011), vi sia sempre stata una massiccia reazione popolare, a riprova della complessità del tema e della forte componente emotivo-emozionale che esso implica.

I diversi Paesi presi in esame si caratterizzano per un quadro normativo costituzionale che regola le relazioni istituzionali tra Stato e Chiese, tra Stato e religioni, come pure riconosce la libertà religiosa individuale; in tali Paesi è indubbio che la religione e la fede

giochino ancora un ruolo importante, forse non (più) tanto sotto il profilo strettamente fideistico-dogmatico, ma (certamente ancora) sotto quello culturale, di quadro di riferimento sociale, di coordinate storiche di riferimento, e ciò spiega perché in essi si sia sentita la necessità o il desiderio d'erigere od installare, nello spazio pubblico, monumenti o simboli che possono avere anche un significato religioso, ma che sono stati collocati per il loro significato storico-culturale.

La conclusione cui si perviene, sulla scia della dottrina più autorevole, è che pur essendo preferibile tenere separate politica e religione, tale separazione è di fatto impossibile, perché entrambe si occupano della vita dell'uomo, in modo immanente l'una, trascendente l'altra, rispondendo cioè a due diverse esigenze, in merito alle quali bisogna valutare se siano sempre compatibili, e cosa fare laddove tale compatibilità non sia riscontrabile.

[M.P. G.]